



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cognome dei figli: via libera anche a quello materno

Autore: Maria Elena Casarano | 16/07/2014



Approvata alla Camera la proposta di legge che abolisce l'obbligo di dare al neonato il cognome paterno: in caso di disaccordo dei genitori si applicherà l'ordine alfabetico.

Presto i figli potranno avere anche il solo cognome della madre.

Il 10 luglio scorso, infatti, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che modifica disciplina del codice civile **[1]** in tema di attribuzione del cognome ai figli, prevedendo la possibilità di dare loro anche il cognome della madre.

Il testo di legge potrebbe ricevere il “si” definitivo entro questa settimana.

Ma vediamo quali sono i cinque principali punti della riforma.

1. Nel caso di **coppie coniugate**, i genitori avranno facoltà di scegliere, per i figli, il cognome del padre o della madre oppure di tutti e due; se non vi dovesse essere un accordo, al bambino verrà attribuito il cognome di entrambi in ordine alfabetico.

2. Tale regola vale anche per i **figli nati fuori dal matrimonio. Tuttavia**, nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto in un momento successivo alla nascita, il genitore che lo effettua potrà chiedere che sia aggiunto il proprio cognome a quello del bambino solo se vi abbiano acconsentito l'altro genitore e lo stesso figlio con almeno 14 anni.

3. Per i **figli adottivi** (adottati in Italia) dovrà essere scelto un solo cognome da anteporre a quello originario; in mancanza di accordo si seguirà l'ordine alfabetico.

4. Se i genitori abbiano già un **doppio cognome, dovranno necessariamente scegliere quale dei due** dare al proprio figlio.

5. Il figlio, una volta maggiorenne, **potrà scegliere di aggiungere il cognome** dell'altro genitore al proprio: allo scopo sarà sufficiente una dichiarazione resa

davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Tuttavia, nel caso in cui i genitori non siano sposati, dovranno avere entrambi riconosciuto il figlio perché, com'è ovvio, quest'ultimo non potrà chiedere l'attribuzione del cognome del genitore che non ne abbia effettuato il riconoscimento, anche se vi siano buoni rapporti.

Secondo la presidente della commissione giustizia, **Donatella Ferranti**, le attuali norme di legge rappresentano "un retaggio patriarcale fuori del tempo e assurdamente discriminatorio". Non a caso, l'attuale normativa in materia è stata fortemente criticata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quanto non in linea con quella degli altri Paesi europei.

Si pensi che, in **Germania [2]**, i coniugi possono conservare il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale dare ai figli; il **cognome coniugale** può comunque essere preceduto o seguito dal proprio. Se i genitori non sono sposati, ai figli viene dato, su accordo dei genitori, il cognome di uno o dell'altro.

In **Francia [3]** ai figli può essere dato il cognome di uno o dell'altro genitore oppure entrambi. Solo in mancanza di una dichiarazione congiunta al figlio viene attribuito il cognome del padre.

In **Spagna [4]** ai figli viene dato il cognome di entrambi i genitori, secondo l'ordine deciso da questi ultimi; in mancanza di accordo viene assegnato il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. Una volta raggiunta la maggiore età il figlio può chiedere che sia invertito l'ordine dei cognomi.

Secondo la stessa Ferranti il testo approvato in prima battuta alla Camera costituisce "un altro passo in avanti verso la parità dei sessi e la piena responsabilità genitoriale".

Note

[1] Artt. 6, 262 e 299 cod. civ. e art. 33 D.p.r. 396/2000. **[2]** Artt. 1616-1618 cod.civ. tedesco (*Burgerliches Gesetzbuch*). **[3]** Code civil, artt 311-21. **[4]** Artt. 109 Código Civil modificato dalla L. n. 40/99. *Autore immagine: 123rf com*